

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 agosto 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123.

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165).....

Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124.

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172).....

Pag. 22


DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (11A10274). Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. (11A10275)..... Pag. 40



DECRETO 12 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Malancus Lacramioara Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Malancus Lacramioara Mirela, nata a Iasi (Romania) il 2 aprile 1976, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del 2010, dalla signora Malancus Lacramioara Mirela, nata a Iasi (Romania) il 2 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Malancus Lacramioara Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10222

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2011.


Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera e), della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, siano fissate le modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 2 dicembre 1997 recante: «Modalità sulla disciplina dei due anni di prati-



cantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro»;

Vista la nota n. 15/V/10816/14.06 del 12 maggio 2011 con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha proposto la modifica del citato decreto ministeriale;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera e), della legge n. 12 del 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il praticantato

1. L'istituto del praticantato è il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l'accesso all'esame di stato abilitante all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

2. I consigli provinciali dell'ordine promuovono l'istituto del praticantato, sia presso gli iscritti che presso gli atenei, quale strumento essenziale per accedere alla libera professione.

3. I consigli provinciali dell'ordine promuovono inoltre la disponibilità dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di praticantato professionale.

4. Presso ogni consiglio provinciale dell'ordine è istituito un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

5. Ciascun consiglio provinciale dell'ordine nomina, tra gli iscritti all'albo con almeno cinque anni di anzianità, un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.

Art. 2.

Il periodo di praticantato e le modalità di svolgimento

1. Il periodo di pratica è stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione.

2. La frequenza dello studio, prevista dal primo comma del presente articolo, può essere sostituita, per un periodo

massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario in conformità a quanto previsto dalla convenzione quadro indicata al successivo comma 4.

3. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purché durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro stipulano una convenzione quadro contenente le indicazioni per dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3.

Le interruzioni del periodo di praticantato

1. Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi. Il praticantato si prolungherà di un periodo pari alla sospensione richiesta.

2. Le cause di sospensione debbono essere comunicate entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al consiglio provinciale cui è iscritto il praticante, unitamente a una dichiarazione del professionista attestante la sussistenza della causa di sospensione.

3. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata sottoscritta anche dal professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo già maturato.

4. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti al precedente comma 1, il periodo di pratica già compiuto, anche se certificato, sarà considerato nullo ad ogni effetto.

5. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione, il praticantato rimarrà sospeso per lo stesso periodo. È fatto salvo, in tal caso, il diritto del praticante a trasferirsi presso un altro studio con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto.



Art. 4.

Vigilanza sul praticantato

1. I consigli provinciali vigilano sull'effettivo svolgimento della pratica, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti per tutti i periodi in questione e avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'albo.

2. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista, tra quelli indicati all'art. 1 della legge n. 12/1979, diverso dal consulente del lavoro il consiglio provinciale provvede alla segnalazione all'omologo consiglio dell'ordine competente chiedendo l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.

3. I consigli provinciali attuano inoltre delle verifiche, anche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta annualmente con il sistema del questionario a risposta multipla.

4. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente i consigli provinciali convocheranno in audizione il professionista presso cui è iscritto il praticante interessato e, rappresentandogli la valutazione negativa del periodo di pratica, lo inviteranno a far ripetere al proprio praticante un semestre. Tale ripetizione non può superare il massimo di due semestri.

5. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione sarà cancellato dal registro con conseguente annullamento dell'intero periodo di praticantato.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione al praticantato

1. Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall'art. 3, secondo comma lettera d), della legge n. 12/1979.

2. Non possono essere ammessi al praticantato i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno due anni, che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente e sia in regola con gli

adempimenti previsti dal regolamento sulla formazione continua obbligatoria.

4. In caso di ammissione alla pratica presso lo studio di uno degli altri professionisti, previsti dall'art. 1 della citata legge n. 12, questi, oltre a quanto previsto per i consulenti del lavoro, devono aver effettuato la comunicazione di cui al primo comma del medesimo art. 1, da almeno tre anni.

5. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 4, i praticanti, nel numero massimo consentito dall'art. 7, potranno essere ammessi esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979.

6. In considerazione della responsabilità attribuita al professionista dante pratica e viste le modalità di controllo sull'esito della pratica stessa, questa non può essere svolta per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini differenti.

7. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell'ordine nella cui provincia è iscritto il professionista, presso il quale il richiedente svolge la pratica, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
- d) carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in alternativa alla certificazione di cui al punto che precede, per i cittadini extra UE;
- e) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
- f) certificato del casellario giudiziale;
- g) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;
- h) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e prevalenza viene esercitata la libera professione, sia in forma individuale che associata, e certifichi, se iscritto a un ordinamento diverso da quello dei consulenti del lavoro, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di tutti i praticanti presenti nello studio;
- i) dichiarazione del professionista di elezione di domicilio professionale;
- j) dichiarazione del professionista, anche se diverso dal consulente del lavoro, di essere in regola con gli adempimenti della formazione continua obbligatoria;



k) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

l) due foto formato tessera firmate dall'interessato;

m) la dichiarazione di non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi, e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

8. I certificati di cui alle lettere a), b), o), d), e), f) e g) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono in ogni caso essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Art. 6.

Procedura di iscrizione

1. Il consiglio provinciale dell'ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l'iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si svolge la pratica, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.

3. Avverso l'operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al consiglio nazionale dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.

4. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1 del presente decreto, che deve contenere:

le generalità complete degli iscritti;

il titolo di studio posseduto;

la data di inizio del periodo di pratica;

l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;

l'inizio e la fine dei periodi di sospensione ed i motivi giustificativi;

i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;

la partecipazione ai corsi di formazione o ai corsi di laurea specialistica;

le valutazioni riportate nelle prove di verifica;

la data e i motivi della cancellazione dal registro.

Art. 7.

Norme per il professionista

1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio.

2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, è consentito in presenza di un rapporto di lavoro, subordinato - anche a finalità formativa - o di altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti.

3. Il professionista è libero di stabilire misura e modalità per la corresponsione di eventuali rimborsi spese o borse di studio da riconoscere al praticante.

4. È compito del professionista fornire al praticante la preparazione idonea per l'esercizio della libera professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico. Pertanto i reciproci impegni saranno ulteriormente definiti all'atto dell'ammissione alla pratica tramite un patto formativo, redatto secondo le direttive del consiglio nazionale.

5. Sul rispetto delle condizioni indicate nel patto formativo sono tenuti a vigilare i consigli provinciali dell'ordine per il tramite dei tutor nominati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

6. Il professionista è tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica per la partecipazione all'esame di Stato, a corsi di studi universitari o post-universitari e alle attività di formazione organizzate, o comunque approvate, dal consiglio provinciale competente.

7. Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di praticantato è tenuto a comunicarlo al tirocinante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo.


Art. 8.

Fascicolo formativo

1. Per ciascun praticante il consiglio provinciale predisponde un fascicolo formativo, conforme al modello predisposto dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate dal praticante.

2. Il fascicolo può essere sostituito anche da supporti digitali o informatici, predisposti su iniziativa del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, purché ne venga garantita la funzione e l'inalterabilità.

3. Il fascicolo sarà presentato al consiglio provinciale dell'ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiederà in visione e comunque in occasione delle verifiche previste dall'art. 4 del presente decreto.



Art. 9.

Compimento della pratica

1. Il consiglio provinciale dell'ordine rilascia, entro sessanta giorni dal termine del periodo previsto dall'art. 2 del presente decreto, ovvero di quelli ulteriori di cui all'art. 3 e al comma 4 dell'art. 4 del presente decreto, il certificato di compiuta pratica.

2. Con il rilascio del suddetto certificato il praticante viene cancellato dal relativo registro.

Art. 10.

Trasferimento presso un altro studio

1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il consiglio provinciale potrà accertare l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa attestazione.

2. Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine della provincia nella quale si è trasferito.

3. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 5 e il periodo di praticantato compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera *k*) dell'art. 5. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 6 anche all'ordine di provenienza.

4. I periodi necessari per i passaggi di cui ai commi 1 e 2 non sono configurabili come sospensione del periodo di praticantato, sono quindi da ricomprendere ai fini del calcolo del relativo biennio. Il mancato rispetto degli adempimenti ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 11.

Cancellazione

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero per una delle seguenti cause:

- a) rinuncia dell'iscritto;
- b) allo scadere del periodo di praticantato ovvero decorso i termini di cui all'art. 9 per il rilascio del certificato di compiuta pratica;
- c) perdita dell'esercizio dei diritti civili;
- d) casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979;
- e) mancato versamento della quota annuale d'iscrizione;
- f) inadempienza agli obblighi di cui al terzo comma dell'art. 3;
- g) eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti all'art. 3;
- h) irreperibilità dell'iscritto;
- i) rilascio nulla osta per trasferimento presso altro consiglio provinciale;
- j) non veridicità delle dichiarazioni, sue e del professionista, sull'effettivo svolgimento del periodo di praticantato.

2. Il consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 6. Avverso la delibera del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 6.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei praticanti precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente decreto ministeriale 2 dicembre 1997.

Roma, 20 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

11A10276

